



Tribunale di Milano

Sezione Lavoro

N. R.G. 7752/2020

Il Giudice Maria Grazia Cassia, all'esito dell'udienza del 25/05/2021, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex ART. 1, COMMA 48 ss, L. 92/12

- 1) Con ricorso ex art. 1 co. 48 ss L.n. 92/2012 conveniva in giudizio al fine di ottenere, previa riqualificazione quale rapporto di lavoro subordinato del contratto intercorso tra le parti, l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla controparte, allegando la sussistenza dei presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 18 l. 300/70;
- 2) Parte resistente si costituiva in giudizio resistendo alle avverse pretese e chiedendone il rigetto;
- 3) Parte ricorrente allega di aver lavorato per la controparte dall'1.9.2021 al 10.6.2020 senza soluzione di continuità con mansioni di addetto alla sicurezza, assegnato presso vari esercizi commerciali secondo regole e logiche identiche a quelle valide per i colleghi addetti alla vigilanza ed assunti da con regolare contratto di lavoro subordinato, seguendo le direttive impartite dal responsabile e coordinatore del personale della controparte, cui doveva riferire e rapportarsi e cui era tenuto a rendere conto ed a riferire per il caso di assenze dal lavoro; sostiene di aver ripetutamente richiesto di essere regolarizzato e che il 10 giugno 2020, a seguito dell'ennesima richiesta, di essere stato estromesso dal servizio, in assenza peraltro di motivazioni né soggettive né oggettive, avendo la datrice di lavoro all'atto del licenziamento un andamento positivo degli affari;

- 4) Parte resistente conferma lo svolgimento delle mansioni di addetto alla sicurezza da parte del ricorrente per periodo oggetto di causa, ma afferma che la natura autonoma della collaborazione era stata richiesta dal ricorrente e gli era stata riconosciuta nel suo esclusivo interesse, stanti i rapporti di amicizia che lo legavano alla persona fisica che amministrava l'attività e l'esigenza rappresentata dal lavoratore di non avere vincoli e di essere compensato dietro presentazione di fattura per periodi inferiori alla mensilità; eccepisce la decadenza della controparte dall'impugnazione del licenziamento e dall'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto;
- 5) Ritenuto che l'istruttoria espletata, pur con i limiti propri della natura sommaria del rito, depongano per la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, essendo emerso che nella fattispecie, a prescindere dalla volontà delle parti, si sia realizzata una collaborazione continuativa prolungata negli anni in cui, a fronte di prestazioni di natura personale, e che hanno costituito fonte costante e prevalente di reddito per il lavoratore, la etero organizzazione da parte della resistente è risultata pregnante e comunque significativa in vista della necessità di coordinare l'attività del ricorrente con quella degli altri lavoratori, tutti pacificamente legati da vincolo di subordinazione;
- 6) Ritenuto pertanto che la cessazione del rapporto di lavoro, da ritenersi pacifica in causa, debba ritenersi avvenuta in forma orale, e che pertanto competeva alla datrice di lavoro, che eccepisce la decadenza dell'impugnazione, offrire prova della datazione della incontestata estromissione del lavoratore dal posto di lavoro;
- 7) Ritenuto che se è vero che parte ricorrente ha omissso di chiarire la propria indicazione del tallone retributivo con compiuto riferimento ad uno specifico inquadramento professionale, nondimeno alla luce della documentazione in atti (ed in particolare del partitario fatture prodotto, e pertanto della misura

complessiva dei compensi mensili mediamente riconosciuti al ricorrente), l'indicazione dell'importo mensile lordo di € 1.400,00 appaia allo stato plausibile;

- 8) Ritenuto che paia allo stato plausibile altresì il fatto che il ricorrente, che risulta agli atti avere grande esperienza nel settore ed essere stato disponibile sul mercato del lavoro al di fuori dell'orario di lavoro garantito alla resistente, abbia avuto e verosimilmente mantenuto altre occasioni lavorative in aggiunta al rapporto di lavoro per cui è causa, il che induce a quantificare l'indennità risarcitoria in otto mensilità;
- 9) Ritenuto pertanto che il ricorso vada accolto nei termini di cui al dispositivo;
- 10) Ritenuto che sia verosimile, allo stato degli atti, che la datrice di lavoro abbia manifestato la propria volontà di regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente, considerato il trattamento riservato agli altri lavoratori e la normativa di favore per la stabilizzazione dei rapporti medio tempore intervenuta, e considerato quanto emerso in sede di istruttoria orale anche in punto al comportamento del lavoratore (che consente di escludere allo stato degli atti la natura ritorsiva del licenziamento), e ritenuto che siffatta circostanza meriti di essere considerata ai fini della decisione sulle spese di lite, in uno con la disponibilità transattiva dimostrata e con la possibilità che una compiuta istruttoria possa portare a diversa soluzione, anche in forza del conseguente doveroso approfondimento della normativa applicabile;

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, ritenuta la natura subordinata del rapporto ed accertata l'inefficacia del licenziamento orale intimato al ricorrente, condanna parte resistente alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e nelle mansioni.

Condanna il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente di una indennità da commisurarsi in otto mensilità come quantificate nella parte motiva del presente ricorso, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali con

decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al di del saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite.

Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente delle restanti spese di lite, che liquida in € 1.300,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

09/06/2021

Il Giudice

Maria Grazia Cassia